

Analisi incrociata del piano controlli e del provvedimento sul credito di imposta dell'Agenzia

Zes, verifiche sui presupposti

Attenzione alla certificazione e ai dati delle fatture

DI ALBERTO RENDA
E GIANLUCA STANCATI

I controlli del fisco sui crediti d'imposta si concentreranno anche sui benefici vantati a seguito degli investimenti ZES a fronte di situazioni che presentano di elementi di rischio circa l'inesistenza dei relativi presupposti. Queste indicazioni si evincono dalla direttiva sui controlli 2024, documento dell'Agenzia delle Entrate ed attuativo delle linee guida del Ministero dell'Economia, che ItaliaOggi ha anticipato lo scorso 7 settembre.

Tali anticipazioni hanno preceduto di qualche giorno il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa, attestante l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti nella ZES unica. Nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre all'ammontare del credito maturato anche gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario relative agli acquisti agevolabili.

L'entità del credito spettante sarà determinata dall'importo risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'AdE, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della predetta comunicazione (2 dicembre 2024).

L'utilizzo in compensazione dei crediti ZES sarà possibile non prima del rilascio di una ri-

cevuta con la quale verrà comunicato ai richiedenti, dopo l'emanazione del predetto decreto direttoriale, il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

Per gli investimenti non documentabili mediante fatture elettroniche o acquisiti mediante contratti di leasing, il credito sarà utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta che autorizza l'utilizzo del credito in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

La possibilità di utilizzare i predetti crediti a valere su debiti erariali ordinari o derivanti da atti di accertamento non si sottrarrà ai controlli dell'ente impositore che si concentrerà sulle compensazioni indebite, ponendo particolare attenzione, data l'insidiosità della fattispecie, ai casi in cui i crediti, palesemente fittizi, risultino utilizzati in compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo o di somme dovute a seguito di atti di accertamento, soprattutto se sono stati oggetto di definizione, a vario titolo, da parte del contribuente.

In particolare, in tema di indebite compensazioni di crediti tributari, e in chiave preventiva, l'attività di controllo sarà focalizzata principalmente sulla valorizzazione delle norme di presidio di cui, ai commi 49-ter e 49-quater dell'art. 37 d.l. 223/2006, che prevedono un sistema di sospensione immediata, ed eventuale scarto, dell'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti l'esposizione di crediti tributa-

ri contrassegnati da specifici profili di rischio.

In tale ottica, le analisi di rischio si concentreranno sui casi più gravi, con l'obiettivo di fornire agli uffici competenti gli elementi utili per valutare l'esistenza e la spettanza dei crediti d'imposta esposti nelle deleghe di pagamento oggetto di sospensione. Qualora, a seguito di attività istruttorie, si intercettassero sistemi fraudolenti per la genesi artificiosa di crediti inesistenti, l'Amministrazione finanziaria procederà a segnalarli tempestivamente al Settore Contrasto illeciti al fine di inibirne l'utilizzo.

Inoltre, anche i precedenti fiscali dei contribuenti potranno limitare la compensazione dei predetti crediti, posto che le stesse linee guida sui controlli invitano gli uffici a dare piena attuazione al comma 49-quinquies dell'art. 37 d.l. 223/2006, che prevede che la compensazione sia inibita per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

© Riproduzione riservata

